

## Cassazione Penale – (responsabilità in caso di suicidio del paziente)



---

### **Il fatto**

Il G.U.P. del Tribunale di Trento dichiarava non luogo a procedere nei confronti del responsabile medico di una Casa di riposo per il delitto di omicidio colposo in danno di una paziente che si era suicidata gettandosi dalla finestra del terzo piano. In particolare all'imputato veniva contestato che nella consapevolezza dei disturbi depressivi della donna, che comportavano intenzioni suicide, l'aveva lasciata ricoverata al terzo piano e non aveva adottato misure idonee ad evitare che fosse possibile oltrepassare il davanzale; in tal modo non aveva impedito il verificarsi dell'evento.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ed il difensore delle parti civili.

In particolare il P.M. tra gli altri aspetti ha evidenziato che l'imputato aveva sottoscritto una convenzione annuale con la struttura ove era definito quale "medico coordinatore della attività sanitaria". Nella convenzione, tra gli altri compiti gli era stato attribuito quello di "predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli ospiti, secondo le norme vigenti". L'attribuzione di tale potere radicava in suo capo una posizione di garanzia che gli imponeva uno specifico obbligo di "attuazione" delle misure di prevenzione, senza necessità di passare per il benessere di altri.

### **Profili giuridici**

La Suprema Corte ha annullato la sentenza assolutoria rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio rimarcando la posizione di garanzia nei confronti delle persone ricoverate e il compito di ridurre al minimo i rischi di danni, anche con riferimento a gesti autolesionistici, tenuto conto che in una casa di riposo non tutti i ricoverati sono nel pieno delle loro facoltà mentali.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 43198 del 22.10.2013**